

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita un'associazione senza fini di lucro denominata
**"Cassa di assistenza sanitaria
Carlo De Lellis"**,
in seguito più brevemente denominata "Cassa", ai sensi dell'art.
36 c.c., retta dal presente statuto e dal regolamento.

ART. 2 - SEDE

La Cassa ha sede in Milano, via Stoppani n. 6.

ART. 3 - DURATA

La durata della Cassa è a tempo indeterminato.

ART. 4 - SCOPO

La Cassa persegue lo scopo di attuare, senza fini di lucro, programmi di assistenza sanitaria a favore dei Beneficiari designati dagli associati, e dei relativi Familiari, mediante l'erogazione di prestazioni assistenziali - sanitarie.

Per il raggiungimento di tali finalità la Cassa può stipulare polizze con primarie compagnie di assicurazione, vuoi che siano liberamente pattuite, vuoi in conformità a quanto stabilito in materia assistenziale per l'adempimento degli obblighi derivanti da regolamenti o da accordi aziendali o da contratti collettivi posti a carico degli associati.

La Cassa può compiere soltanto quelle operazioni e svolgere esclusivamente quelle attività che siano connesse al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Le attività assistenziali - sanitarie per le quali la Cassa assume obbligazioni verso terzi saranno svolte dalla Cassa in nome proprio ma per conto degli associati e dei Beneficiari.

A tal fine ciascun associato o Beneficiario dovrà inoltrare una specifica richiesta di tali servizi per iscritto.

Le caratteristiche e le modalità relative all'erogazione delle prestazioni assistenziali - sanitarie previste dal presente statuto saranno disciplinate dal regolamento.

Possono altresì continuare a Beneficiare delle prestazioni erogate dalla Cassa i pensionati ed i loro Familiari direttamente collocati in quiescenza dagli associati.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Cassa è costituito da ogni diritto e rapporto di cui la Cassa sia titolare.

I proventi della Cassa derivano:

- dalla quota annuale ordinaria;
- dall'eventuale quota annuale aggiuntiva a carico dei soli Associati Ordinari;
- dagli eventuali avanzi di gestione annuali;

- dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Cassa e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo; sono escluse le donazioni modali;
- dai proventi delle iniziative promosse dagli organi direttivi della Cassa;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio, con tutti i suoi incrementi od accessioni, è indivisibile tra gli associati; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

In conformità a quanto disposto all'art. 13 del presente statuto, in caso di scioglimento della Cassa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe a quelle della Cassa, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 6 - RENDICONTO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione predisporrà il rendiconto consuntivo, nonché preventivo per l'esercizio successivo.

Il rendiconto consuntivo, al pari di quello preventivo, è sottoposto alla delibera dell'assemblea unitamente ad apposita relazione del consiglio di amministrazione ed al rapporto del collegio dei revisori.

Gli avanzi di gestione sono accantonati a riserva, essendo vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 7 - ASSOCIATI E BENEFICIARI

Gli associati si dividono in "Associati Ordinari" ed "Associati Aderenti".

Possono associarsi alla Cassa ed assumere la qualifica di Associati Ordinari, nonché i corrispondenti diritti, obblighi ed oneri, le imprese, gli enti ivi comprese le associazioni anche di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, la cui richiesta scritta di adesione sia stata approvata dal consiglio di amministrazione.

Nella richiesta scritta di adesione gli Associati Ordinari devono obbligarsi (i) a far parte della Cassa per almeno tre esercizi ivi compreso quello in cui avviene l'adesione, (ii) ad assicurare la stabilità economico-finanziaria dell'associazione versando all'uopo una quota associativa aggiuntiva oltre a quella ordinaria e (iii) ad indicare almeno un Beneficiario.

In particolare, la stabilità economico finanziaria dell'associazione viene attuata attraverso il versamento di una quota annuale aggiuntiva pari alla somma necessaria per ripianare le eventuali perdite di gestione suddivisa in parti uguali fra tutti gli Associati Ordinari secondo le logiche previste nel regolamento.

Possono, altresì, associarsi alla Cassa ed assumere la qualifica di Associati Aderenti, nonché i corrispondenti diritti, obblighi ed oneri, le imprese, gli enti ivi comprese le associazioni anche di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, la cui richiesta scritta di adesione sia stata approvata dal consiglio di amministrazione.

Nella richiesta scritta di adesione gli Associati Aderenti devono obbligarsi (i) a far parte della Cassa per almeno un esercizio, (ii) nel caso di adesione "in corso d'anno" a far parte della Cassa per almeno l'anno in cui avviene l'adesione e per l'anno successivo e (iii) ad indicare almeno un Beneficiario.

Le modalità di presentazione della domanda sono determinate nel regolamento.

Sono "Beneficiari":

(a) i lavoratori dipendenti, i pensionati e i lavoratori parasubordinati in attività, indicati dai rispettivi datori di lavoro e committenti nella loro qualità di Associati Ordinari o di Associati Aderenti;

(b) i lavoratori autonomi o liberi professionisti, in attività, indicati dalle rispettive associazioni nella loro qualità di Associati Ordinari o di Associati Aderenti;

(c) gli iscritti ad una delle associazioni di categoria aventi la qualifica di Associato Ordinario o di Associato Aderente;

(d) i figli (o l'intero nucleo familiare dei figli) degli iscritti alle associazioni di categoria aventi la qualifica di Associato Ordinario o di Associato Aderente, purché designati dalle rispettive associazioni, e ciò anche nell'ipotesi in cui il proprio iscritto non sia designato come beneficiario presso la Cassa De Lellis;

(e) i familiari dei beneficiari di cui alle lettere precedenti fatto salvo quanto previsto alla lettera (d);

che intendano aderire al programma di assistenza sanitaria della Cassa a proprio favore, la cui richiesta scritta di adesione, formulata per il tramite dell'associazione di categoria, sia stata approvata dalla Cassa nel rispetto dei requisiti previsti nel regolamento;

Ai fini del presente statuto per "Familiari" si intendono le persone fisiche che soddisfino i requisiti indicati nel regolamento.

L'Associato può recedere senza oneri dalla Cassa, dandone comunicazione via PEC all'organo di amministrazione con un preavviso di 90 (novanta) giorni nel rispetto di quanto previsto nel regolamento. Il recesso non comporta la restituzione della

quota associativa, della quota annuale aggiuntiva o di altre somme eventualmente versate alla Cassa. Permangono comunque in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che non provveda al versamento delle quote associative o delle quote annuali aggiuntive, o comunque non rispetti le disposizioni dello statuto, del regolamento o le decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dalla Cassa. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

ART. 8 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E DEI BENEFICIARI

L'adesione al programma della Cassa comporta l'obbligo per ciascun associato e Beneficiario, nei termini previsti dal presente statuto:

- di osservare il presente statuto ed il regolamento attuativo, nonché tutte le deliberazioni prese dagli organi della Cassa;
- di corrispondere i contributi ai fini dell'adesione ai programmi sanitari per i beneficiari designati dal singolo associato;
- di corrispondere la quota annuale ordinaria e aggiuntiva nella misura - e secondo le modalità - stabilite dal consiglio di amministrazione per le diverse categorie di associati; nella determinazione della misura della quota, il consiglio di amministrazione tiene conto della situazione economico-finanziaria della Cassa, nonché dei diversi obblighi assunti in virtù dell'art. 7.

L'obbligo di versare il contributo è intrasmissibile così come disposto dall'art. 5, comma 4-*quinquies*, lett. f, del d.lgs. 460/97.

In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 9 - ORGANI DELLA CASSA

Organi della Cassa sono:

- l'assemblea;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori.

ART. 10 - ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano della Cassa ed è composta da tutti gli associati Ordinari ed Aderenti in regola con il versamento delle quote associative.

Ciascun Associato Ordinario ed Associato Aderente ha diritto a un voto che può essere esercitato nei termini e con le modalità previsti dal presente statuto.

Ogni associato può essere portatore al massimo di due deleghe.

La convocazione è disposta mediante PEC o lettera raccomandata, anche a mano, fatta pervenire agli associati almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza, qualora l'assemblea sia convocata per

eleggere i componenti il consiglio di amministrazione, e almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea negli altri casi. In caso urgenza la convocazione può anche essere effettuata mediante telegramma, email, PEC o telefax, spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza; l'avviso di convocazione sarà affisso, entro i predetti termini, presso la sede della Cassa.

La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno nonché l'indicazione del luogo, giorno ed ora della prima adunanza ed eventualmente anche della seconda, la quale non potrà aver luogo prima di ventiquattro ore da quella fissata per la prima né oltre sette giorni dopo.

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'esame e la delibera del rendiconto consuntivo e preventivo e della relazione del consiglio di amministrazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) sono presenti in proprio o per delega tutti gli associati e (ii) tutti gli amministratori e l'organo di controllo in carica sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

L'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, la metà più uno degli associati e delibera a maggioranza semplice; in seconda convocazione delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria ha come compiti:

- l'individuazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione nei limiti di cui al successivo art. 11;
- l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e dei revisori, nel rispetto del presente statuto, nonché la determinazione dei rispettivi emolumenti;
- la delibera circa l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo e della relazione del consiglio di amministrazione sull'attività sociale;
- la delibera su ogni altro argomento che verrà sottoposto alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea si riunisce, in via straordinaria, su convocazione del presidente del consiglio di amministrazione, ogni qual volta

il consiglio di amministrazione ne ravvisi l'opportunità o su richiesta scritta motivata di almeno un quinto di tutti gli associati, ovvero su richiesta motivata del collegio dei revisori. L'assemblea straordinaria ha come compiti:

- la delibera sullo scioglimento della Cassa ai sensi dell'art. 13 del presente statuto;
- la delibera sulle modifiche dello statuto, per cui sarà necessario il voto favorevole della maggioranza degli Associati Ordinari presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, i 2/3 degli aventi diritto e delibera a maggioranza semplice; in seconda convocazione delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti.

Delle riunioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria viene redatto, su apposito libro, il verbale, che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. L'assemblea nomina un segretario, sia in caso di seduta ordinaria che straordinaria.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero compreso fra 5 (cinque) e 9 (nove) di membri eletti dall'assemblea, di cui uno espressamente designato dagli Associati Aderenti.

Fatto salvo quanto *infra* previsto nel caso in cui venga meno uno o più amministratori, le candidature al consiglio di amministrazione dovranno essere comunicate alla società per iscritto o per lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, email, PEC o telefax, almeno 15 giorni prima di quello in cui si tiene l'assemblea elettiva.

Ogni Associato Ordinario potrà indicare fino a tre possibili candidati, mentre ogni Associato Aderente potrà indicare un solo possibile candidato. Ogni indicazione di candidato dovrà essere sottoscritta sia dall'associato che dal relativo candidato.

L'elezione degli amministratori da parte degli Associati Ordinari ed Aderenti avverrà con voto palese ed in unica sede; ciascun associato avrà diritto a tanti voti quanti sono gli amministratori da nominare.

Il consiglio di amministrazione sarà, in ogni caso, composto per almeno i 2/3 (con arrotondamento per eccesso) da membri che abbiano svolto per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società o enti del settore assicurativo ovvero in associazioni sindacali di rilievo nazionale/regionale/provinciale.

Fatta salva una deliberazione dell'assemblea assunta con il voto unanime dei presenti, risulteranno eletti i candidati in ordine successivo in base al numero dei voti ottenuti; qualora sia stato già eletto un candidato non designato da un Associato Ordinario, nell'assegnazione dei seggi successivi non si terrà conto degli altri candidati non designati da Associati Ordinari; qualora tutti i consiglieri tranne l'ultimo siano stati designati da Associati

Ordinari, nell'assegnazione dell'ultimo componente il consiglio di amministrazione non si terrà conto degli altri candidati designati da Associati Ordinari; in subordine, qualora sia già stato eletto il numero massimo di candidati che non soddisfino i requisiti di professionalità indicati nel comma precedente, nell'assegnazione dei seggi successivi non si terrà conto degli altri candidati che non soddisfino detti requisiti.

I consiglieri di amministrazione eletti dall'assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del consiglio di amministrazione decadono dalla loro carica allorquando non partecipino a più di tre adunanze del consiglio di amministrazione senza giustificato motivo.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa, uno o più membri del consiglio di amministrazione, senza che venga meno la maggioranza dello stesso, i consiglieri rimasti in carica provvederanno, con propria deliberazione e nel rispetto dei requisiti di professionalità degli amministratori previsti dal presente articolo, a sostituire i membri cessati con un eguale numero di consiglieri cooptati.

I consiglieri nominati per cooptazione rimarranno in carica fino all'assemblea immediatamente successiva alla loro nomina in cui la loro conferma verrà posta all'ordine del giorno.

Se viene meno la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, quelli rimasti in carica dovranno provvedere a convocare l'assemblea ordinaria per sostituire i membri cessati. In questa ipotesi l'avviso con cui verrà indetta l'assemblea elettiva dovrà contenere l'invito a far pervenire per lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, email, PEC o telefax, i nominativi dei candidati al più tardi 15 giorni prima della stessa assemblea.

Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri il presidente e il vice presidente.

Il presidente ed il vice presidente rappresentano in modo disgiunto la Cassa ad ogni effetto di legge di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente provvede alla convocazione del consiglio di amministrazione e presiede le relative adunanze assistito da un segretario nominato dal presidente stesso. Il presidente procede, inoltre, alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno tre consiglieri. In caso di morte, assenza o impedimento, viene sostituito dal vice presidente, quest'ultimo viene sostituito dal membro più anziano di età, individuato tra quelli che, al tempo della nomina, erano stati designati dagli Associati Ordinari.

In caso di particolare urgenza il presidente provvede agli atti di competenza del consiglio di amministrazione, fatta salva la necessità di ratifica del consiglio di amministrazione medesimo, deliberata nella sua prima seduta successiva.

Il consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri,

fissandone di volta in volta le attribuzioni, i rimborsi spese e le indennità; può altresì nominare e revocare procuratori *ad negotia* per singoli atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Cassa. In particolare provvede:

* nell'ambito delle direttive dell'assemblea, a stabilire l'azione a breve termine e predisporre i piani per l'azione a medio e lungo termine, oltre che a sovrintendere all'attività della Cassa;

* all'eventuale designazione fra i suoi membri, ovvero alla nomina fra i terzi estranei al consiglio di amministrazione stesso, di un direttore della Cassa, determinandone compiti, retribuzioni ed emolumenti;

* alla redazione del rendiconto consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'assemblea degli associati nonché del rendiconto preventivo;

* all'accettazione di nuovi associati;

* all'accettazione delle richieste scritte formulate, per il tramite degli associati, ai sensi del presente statuto.

* alla determinazione delle quote associative ordinarie e aggiuntive;

* alla determinazione dei contributi annuali ai fini dell'adesione ai programmi sanitari;

* all'individuazione degli erogatori dei servizi sanitari che la Cassa offre ai Beneficiari;

* a disporre eventuali esclusioni degli associati;

* alla nomina dei rappresentanti della Cassa in organizzazioni, istituzioni, enti, commissioni ed organismi di ogni genere;

* all'approvazione di convenzioni e/o contratti con gli enti pubblici competenti, nonché con enti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;

* all'acquisto o alla vendita dei beni e servizi, all'accettazione di donazioni, escluse le donazioni modali, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Cassa;

* all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;

* alla promozione di liti attive ed alla resistenza in liti passive;

* al conferimento di incarichi professionali;

* all'eventuale scelta di una società di servizi per la gestione delle prestazioni;

* alla nomina di procuratori;

* alla redazione ed all'eventuale modifica del regolamento attuativo del presente statuto;

* alla nomina di commissioni, con compiti specifici, con facoltà di chiamare a farne parte anche persone estranee alla Cassa purché esperti nel settore di operatività della commissione.

La convocazione dei consiglieri è operata con le modalità previste per la convocazione dell'assemblea e, altresì, con telegramma o

email ma i termini di convocazione sono abbreviati a cinque giorni e, in caso di urgenza, a quarantotto ore.

La convocazione deve pervenire altresì, attraverso le medesime modalità, ai membri del collegio dei revisori di cui all'art. 12 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i consiglieri e del collegio dei revisori.

Il consiglio è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione, che è assistito da un segretario, nominato dal presidente stesso: il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le riunioni possono tenersi anche per audio/videoconferenza con le modalità previste per l'assemblea.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto, su apposito libro, il verbale, che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei revisori si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti nominati dall'assemblea e resta in carica per tre anni.

I membri del collegio dei revisori decadono dalla loro carica allorquando non partecipino a più di tre adunanze del consiglio di amministrazione senza giustificato motivo. I membri del collegio dei revisori devono essere iscritti nell'apposito registro e non devono essere associati della Cassa.

I revisori sono tenuti a:

- esercitare la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell'associazione;
- verificare periodicamente la buona tenuta della contabilità, la consistenza di cassa dei beni, dei titoli e dei valori di proprietà sociale;
- redigere annualmente per l'assemblea una relazione sul rendiconto proposto dal consiglio di amministrazione; i revisori possono procedere anche individualmente in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo;
- partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione.

ART. 13 - SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

La Cassa può sciogliersi nelle forme previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Cassa, deliberato dall'assemblea straordinaria, una volta pagati tutti i debiti sociali, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad enti aventi scopi analoghi a quelli della Cassa.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra gli associati e la Cassa od i suoi organi, salvo quelle che per legge sono riservate alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, sono deferite al giudizio di un collegio di arbitri.

Ciascuna parte nominerà un arbitro e gli arbitri così nominati (o il presidente del tribunale in difetto di accordo) nomineranno un terzo arbitro che fungerà da presidente.

Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di parte attrice di adire all'arbitrato, questo arbitro sarà nominato dal presidente del tribunale di Milano su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato sarà rituale e di diritto. La legge applicabile sarà quella italiana.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi tempo per tempo vigenti.